



COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

NR. 23 Reg.Delib.

NR. 19 Reg.Pubblic.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE "NON METANIZZATE" DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI SUI PREZZI DI GASOLIO E G.P.L. UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addi **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **21,00** nella sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **seconda** convocazione.

Risultano:

Nr.		PRESENTI	ASSENTI
1	FUMAGALLI Mario Abele	SI	
2	SALA Giacomo	SI	
3	TRIVELLI Flavio Tomaso		SI
4	ARMETTI Francesco	SI	
5	QUADRI Jessica Emanuela	SI	
6	DE LUCA Anna	SI	
7	GALLI Alessandro	SI	
8	PETER Lucio Alfredo	SI	
9	TRAVERSA Stelio Franco		SI
10	CAPOSSELA Marina Antonietta		SI
11	SPADAVECCHIA Antonio		SI
	TOTALE	7	4

Assume la presidenza il Signor FUMAGALLI MARIO ABELE in qualità di SINDACO; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 c.4.a. del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a CIRAULO Dr. MARIA,

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.04.2015

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE "NON METANIZZATE" DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI SUI PREZZI DI GASOLIO E G.P.L. UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la recente evoluzione della normativa (mancata proroga di alcuni benefici "Legge Finanziaria 2010" approvata e testo vigente del "decreto mille proroghe", decreto legge n. 194 del 30.12.2009 convertito in Legge n. 25 in data 26.02.2010), rende applicabili, ad oggi, i benefici della riduzione del prezzo per il gasolio e per i g.p.l. impiegati come combustibili per riscaldamento dai consumatori nelle zone di comune classificati in "zona climatica E", limitatamente alle porzioni di territorio e case sparse individuate con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale come NON METANIZZATE al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

CONSIDERATO che in base all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, indipendentemente dall'ubicazione geografica, il territorio nazionale è stato suddiviso in n. 6 zone climatiche in funzione del concetto gradi-giorno esplicitato dall'art. 1, 1° comma lettera Z);

CONSIDERATO che il Comune di Bene Lario, ricade nella fascia climatica E) con gradi giorno 2605 ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 applicativo della Legge 10/1991;

VISTA la Legge n. 448 del 23.12.1998 e in particolare l'art. 8, comma 10 lettera c), come modificato dall'art. 12, comma 4 della Legge 23.12.1999 n. 488, con la quale è stata prevista una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai comuni medesimi, con apposita delibera consiliare;

VISTA la Legge n. 388 del 23.12.2000 e in particolare l'art. 27, comma 3 nel quale viene precisato che per "frazioni di comuni" si devono intendere "le porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"

ATTESO che dette agevolazioni sono state prorogate da ultimo al 31.12.2011 per effetto dell'art. 2 comma 13 della L. 22.12.2008 n. 203 (legge finanziaria 2009) e che "il beneficio" di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E" appartenente a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.Lgs. 268/200 come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

RILEVATO che la L. 12.11.2011 n. 183, Legge di Stabilità 2012 ed il successivo D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni in L. 24.02.2012 n. 14, non hanno abrogato tale beneficio fiscale e, pertanto, lo stesso è tutt'ora applicabile;

CONSIDERATO che per ottenere i benefici di cui sopraccitati il consumatore finale deve produrre al proprio fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovranno essere dichiarati:

- a) Gli estremi di approvazione della delibera di Consiglio Comunale che individua l'indirizzo dell'impianto termico interessato come "zona non metanizzata" così come individuata dalla delibera stessa;
- b) L'ubicazione della "zona non metanizzata" rispetto al centro abitato dove ha sede la casa comunale;

RITENUTO opportuno e necessario, in relazione a quanto sopra, aggiornare la planimetria generale del territorio comunale dove risultano le "zone non metanizzate" poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale (allegato A)

CON VOTI NR.10 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo NR.10 i Consiglieri presenti e votanti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, da parte del responsabile del servizio tecnico;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata planimetria generale del territorio comunale di Bene Lario dove risultano le zone non metanizzate poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale (allegato A)

DI CONSIDERARE "frazioni" del territorio non metanizzate, in applicazione di quanto indicato dal già citato articolo 8 comma 10 lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., gli immobili o le aree ad essi pertinenti site in qualunque zona del territorio comunale, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale prospicienti strade o tratti di strade prive di rete di gas metano;

DI DARE comunicazione della decisione in argomento al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti – Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie" con sede in Roma, via Carucci n. 71 mediante invio di copia della presente deliberazione, ai fini dell'inclusione nell'apposita tabella delle località riconosciute come aventi diritto all'agevolazione consistente nella riduzione del prezzo di acquisto del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti per uso riscaldamento;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to. RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CIRAULO DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 c.1 del D.L. nr.267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 nr.69).

Bene Lario,li - 6 MAG. 2015

Il Segretario Comunale
F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 APR. 2015
Q perché dichiarata immediatamente eseguibile art.134.c.4 del D.L. nr.267/2000;
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 c.3 del DL. Nr.267/2000.

Bene Lario, li - 6 MAG. 2015

Il Segretario Comunale
F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA

Copia conforme all'originale in carica libera ad uso amministrativo.

Bene Lario,li - 6 MAG. 2015

Il Segretario Comunale

